



MERCATINO DEGLI HOBBISTI: la nuova regolamentazione

Con il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore, la legge regionale relativa alla **“Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica”** (n. 4 del 24 maggio 2013), che disciplina le **modalità** e i **requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini**.

Quali sono le principali novità introdotte?

L'hobbista per partecipare ai mercatini **deve essere in possesso di un tesserino identificativo** contenente generalità, foto e spazi vuoti corrispondenti al numero massimo di manifestazioni alle quali è possibile partecipare durante l'anno solare di validità del tesserino.

Il provvedimento stabilisce che potrà essere concesso **una sola volta per ogni nucleo di residenti** nella medesima unità immobiliare.

La **vidimazione del tesserino** che viene effettuata in occasione di ogni mercatino al quale l'hobbista partecipa, **spetta al Comune ospitante** il mercatino.

Chi rilascia il tesserino?

Il tesserino identificativo viene rilasciato dal **Comune di residenza** compilando l'apposita domanda di rilascio reperibile sul sito del proprio Comune o presso gli uffici comunali.

Per i residenti in altra regione è necessario rivolgersi al Comune di Bologna a seguito di regolare richiesta.

Quanto costa?

Il costo del tesserino identificativo è di **200 euro**, da versare al momento del rilascio.

A quante manifestazioni posso partecipare?

La partecipazione consentita è di **10 manifestazioni all'anno**, per un massimo di due anni nell'arco di ogni quinquennio. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

Cosa posso vendere?

Non si può vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a 100 euro. Ciascun hobbista dovrà consegnare al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco dei beni non superando il valore totale di 1.000 euro.

Chi è escluso dalla nuova regolamentazione?

→ Con la delibera n. 2065 (approvata il 23 dicembre 2013) la Giunta regionale ha specificato che la nuova normativa **non si applica ai minori di diciotto anni**, limitatamente alle manifestazioni loro riservate, né a chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando esse non abbiano una prevalente finalità commerciale.





- Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, gli **espositori di prodotti dell'ingegno creativo realizzati e posti in vendita dall'espositore stesso**.
- Con la nuova Delibera della Giunta Regionale del 10/02/2014, n. 151 viene definito il concetto del "riuso" specificando come le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa **non vengono applicate a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento**.

Quali sanzioni sono previste?

Vengono inoltre stabilite sanzioni, che vanno da 250 a 1.500 euro e si applicano nei seguenti casi: assenza del titolare del tesserino identificativo; la sua mancata esposizione al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza; mancata consegna al Comune dell'elenco dei beni oggetto di vendita o a una sua incompletezza o non veridicità; vendita, baratto, proposta o esposizione di più oggetti con un prezzo superiore a 100 euro.



I nostri uffici sono a disposizione degli interessati per fornire ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della domanda di rilascio del tesserino identificativo.

Ufficio Affari Generali e Politico Sindacale **Confcommercio Ascom Imola**
Tel. 0542 619611 – email: info@ascomimola.it